



R. PREFETTURA
DELLA
PROVINCIA DI MILANO

Milano, addì 18 luglio 1889.

Div. III. — N. 7533

OGGETTO.

Interpretazione degli articoli 26 e 68
della Legge 22 dicembre 1838 sul-
l'igiene e sanità pubblica.

Allo scopo di agevolare l'applicazione della nuova legge sull'igiene e sanità pubblica, riguardo all'apertura delle farmacie, colla risoluzione, per quanto possibile, in via amministrativa, delle questioni che in argomento potrebbero sorgere per diversa interpretazione degli art. 26 e 68 della legge stessa, il Ministero dell'Interno ha interpellato in proposito il Consiglio di Stato, sottoponendogli quesiti riflettenti il mantenimento in vigore dei privilegi e dei vincoli esistenti a favore di determinati titolari di farmacie, al momento dell'attuazione della legge, e l'applicazione del principio di libertà, sancito da questa nell'interesse dello Stato, alle farmacie che vengono a mancare di tali titolari, o che siano da aprirsi per le esigenze delle popolazioni crescenti nei Comuni del Regno.

Il Consiglio di Stato ha opinato, che i privilegi od i vincoli concernenti le farmacie, siano da rispettarsi fino a che non venga, entro cinque anni, promulgata una nuova legge che li abolisca, e regoli gli indennizzi per coloro che vi abbiano diritto.

In pari tempo il Consiglio di Stato ha messo fuori di

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano
e per comunicazione
ai signori Sotto-Prefetti.

1039
24/7 89

Milano, 1889. — Tip. del Patronato.

Accusato ricevuto
24/7 89



dubbio, che eccetto delle contingenze sopra ricordate, la disposizione dell'art. 26 della nuova legge, che sancisce nell'interesse pubblico la libertà dell'esercizio, ha fin d'ora il suo pieno vigore.

Rimane quindi stabilito, che ogni volta che per morte, per rinuncia, od altra causa, cessi dall'esercizio un farmacista, al quale era stata fatta una concessione, *non transmissibile*, tale concessione essendo da ritenersi estinta, non può più farsi luogo ad aprire un nuovo concorso a norma delle antiche disposizioni che più non sono in vigore, ma è da procedersi all'applicazione della nuova legge 22 dicembre 1888.

Così pure nei luoghi, dove attualmente non sia completo il numero delle farmacie stabilito dalle disposizioni speciali anteriori, o dove, per la costruzione di nuovi quartieri in una città, per accrescimento di popolazione, o per qualunque altra causa, si manifesti il bisogno, o l'utilità di nuove farmacie, nulla osta a che esse vengano aperte colle norme stabilite dalla stessa legge, salvi sempre gli eventuali diritti, od interessi legittimi di coloro che anteriormente avessero assunto l'esercizio di altre simili officine.

Questa Prefettura si atterrà nella soluzione delle controversie relative all'esercizio delle farmacie, alle interpretazioni suesposte, che vennero adottate dal Ministero dell'Interno, limitandosi, in tutti i casi in cui l'apertura di nuove farmacie debba farsi a norma dell'articolo 25 della citata legge, a sottoporle a vigilanza, senza bisogno di rilasciare alcuna autorizzazione di apertura.

Ove avvenissero reclami, per diritto accampati da terzi, la Prefettura lascerà che gli interessati li facciano valere innanzi alla Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 2 della legge sul contenzioso 20 marzo 1865, il quale appunto deferisce a detta Autorità, tutti gli affari sui quali siavi questione di diritti civili.

Gradirò un cenno di recezione della presente.

Per il Prefetto
TOMASINI.

Datane communicatione
agli M. t. e. f. m.
papa e b. m.
Lignans 1. Agosto 1884

Salvadoro
D. Salazar